

Risposte al PARERE Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore qualità ambientale - Via Mantova, 16 – 38122 Trento, Numero di protocollo: S305/2023/17.4-2020-314/U450/LuM-dq (F947-0003482-07/09/2023 A) con il seguente oggetto: *articolo 6, comma 1, lettera a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Classificazione Acustica del territorio comunale – approvata in prima adozione. Comune di Novaledo.*

1. OSSERVAZIONE PAT: In contrasto con le predette Linee guida provinciali, la Classificazione Acustica annovera la presenza delle c.d. "micro-aree", ossia di quelle aree con una superficie inferiore a 12.000 mq per le quali è stata attribuita una classe diversa da quella delle aree limitrofe. In tali casi, che interessano quasi esclusivamente la Classe IV – Aree di intensa attività umana, è utile procedere ad un loro processo di omogeneizzazione, eventualmente ponderato con le caratteristiche degli insediamenti delle aree adiacenti.

RISPOSTA: La presenza e l'inserimento di micro aree, riguarda essenzialmente le aree produttive-artigianali appartenenti alla classe acustica IV. Tali aree, vengono "evidenziate" all'interno del PCCA, con lo scopo principale di identificare le attività produttive che potenzialmente possono arrecare disturbo. Anche se in contrasto con quanto previsto dalle linee guida della provincia, l'identificazione di queste aree ha lo scopo di agevolare la PA nella lettura del PCCA, evitando accostamenti potenzialmente problematici tra aree residenziali e aree produttive (come avviene nell'identificazione degli obiettivi sensibili). La scelta di identificare queste aree ha quindi lo scopo di migliorare la lettura del PCCA anche ai "non addetti ai lavori". Non si ritiene quindi necessario modificare il PCCA. Non verranno quindi apportate modifiche al PCCA proposto.

2. OSSERVAZIONE PAT: Le aree con più elevata densità abitativa e con presenza di piccole attività del centro storico apparirebbe più opportuna l'attribuzione della Classe III – Aree di tipo misto, invece che la Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, anche in virtù del fatto che alcune di tali aree sono collocate a ridosso di infrastrutture stradale (SS 47 e SP 228) il cui contributo al di fuori delle rispettive fasce di pertinenza acustica concorre alla definizione del valore limite di immissione. Ciò potrebbe indurre a riconoscere dei superi a carico del gestore di tali infrastrutture che rischierebbero di far gravare di eccessivi oneri il risanamento acustico previsto all'interno dei rispettivi Piani d'Azione (ex art. 4, D.Lgs. 194/05) e quelli di contenimento e abbattimento del rumore (ex art. 2, D.M. 29/11/00).


RISPOSTA: I centri abitati presenti nel comune di Novaledo, non possiedono attività commerciali tali da dover ritenere necessario applicare una classe acustica III. Il centro storico di Trento, ad esempio, è stato zonizzato acusticamente in classe III; le attività commerciali presenti nel centro storico di Trento, hanno dimensioni, afflussi e impianti tecnologici (elettroacustici, UTA e quant'altro) non paragonabili a quelli potenzialmente presenti nel Comune di Novaledo. Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, la normativa prevede delle opportune fasce di pertinenza stradali stabilite dal DPR 142 2004 specifiche per le sorgenti mobili. Non si ritiene necessario dover modificare la classe acustica al di fuori delle fasce di pertinenza in quanto porterebbe ad una classificazione eccessiva di aree rurali o esclusivamente residenziali (attualmente zonizzate in classe acustica II), dovendole classificare in classe acustica III o IV. Non si ritiene quindi necessario modificare il PCCA.

3. OSSERVAZIONE PAT: La classificazione della strada compete al gestore dell'infrastruttura da cui deriva l'attribuzione delle relative fasce di pertinenza acustica ed i valori limiti di immissione di cui alla Tabella 2, del d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. Stando a quanto indicato nella relazione tecnica che accompagna gli elaborati cartografici, invece, tale attribuzione è stata compiuta dall'estensore dell'elaborato anche per la rete infrastrutturale provinciale (SP 228 e SS 47). Ciò potrebbe indurre delle discrepanze indotte da una differente attribuzione del tipo di strada che arrischierebbe di innescare diversi riferimenti nell'ambito dei relativi controlli. Per questa ragione, pare utile voler dapprima interpellare direttamente il gestore delle infrastrutture provinciali (Servizio Gestione

Strade della PAT) tramite il quale ricevere formale indicazione della tipologia delle strade presenti sul territorio comunale e sulla scorta della quale procedere alla loro raffigurazione all'interno degli elaborati cartografici (Tavola n. 2).

RISPOSTA: Il d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 fornisce chiare e specifiche indicazioni sulla classificazione stradale. Onde evitare potenziali fraintendimenti, il Comune, invierà una richiesta di parere alla PA per evidenziare eventuali discrepanze tra quanto stabilito dal PCCA e la rete stradale esistente.

4. **OSSERVAZIONE PAT:** L'edificio "ex stazione" della ferrovia della Valsugana (tratta Trento-Venezia), recentemente convertito ad esclusivo uso residenziale (come da foto sotto riportata), è stato incluso nella Classe VI – Aree esclusivamente industriali all'interno della quale, ai sensi della Tabella A, del menzionato d.P.C.M. del '97, non è contemplata alcuna presenza di insediamenti abitativi, mentre il P.R.G. attribuisce una destinazione diversa da quella produttiva. A fronte di tale manifesta discordanza, sia per natura di utilizzo sia per collocazione urbanistica, è conseguente una sua riclassificazione, almeno appartenente alla Classe V – Aree prevalentemente industriali o inferiore, così come peraltro è stato riconosciuto alla vicina area commerciale nella quale è insediata la Ditta Morelli Food Service.



RISPOSTA: L'edificio "ex stazione" della ferrovia della Valsugana, si trova a poche decine di metri dall'area produttiva classificata in classe acustica VI. L'area su cui è presente l'edificio, è stata omogeneizzata tenendo conto dei limiti fisici quali la ferrovia e la strada. Data la posizione dell'edificio, a ridosso dell'attività produttiva, si propone di applicare un'unica classe acustica. Si deve inoltre tener presente, che l'edificio si trova a pochi metri dalla linea ferroviaria della Valsugana (non sono presenti protezioni) e sul PRG risulta zonizzato come "area ferroviaria".

5. **OSSERVAZIONE:** Nel Regolamento acustico (ex art. 6, c. 1, lett. e), L.447/95), posto a corredo della Classificazione Acustica, è stato inteso riconoscere delle specifiche soglie limite al rumore per le attività di cantiere e per le manifestazioni, entrambe ricomprese fra le c.d. "attività temporanee", per le quali la normativa nazionale (ex art. 6, c. 1, lett. h), L.447/95) e quella provinciale (ex art. 11, c. 2, d.P.G.P. 38-110/Leg./26/11/98) prevede di poter essere autorizzate anche in deroga ai valori limite di rumore richiamati dall'art. 60, della L.P. n. 10 del 11 settembre 1998. La scelta di vincolare l'esercizio di tali attività anche a dei limiti al rumore presuppone il fatto che questo Comune disponga di idoneo personale e adeguata apparecchiatura fonometrica mediante i quali operare l'attività di vigilanza e controllo (ex art. 14, L.447/95). In assenza di tali imprescindibili requisiti, pare utile voler affidare alla forma regolamentare indicazioni di carattere generale, limitate a specifiche fasce orarie e procedure tecnico- organizzative. Ciò per favorire una facile applicazione del Regolamento sia da parte dei soggetti nei cui confronti pende tale limitazione, sia per gli Organi preposti all'attività di controllo. Inoltre, al regolamento, depurato dei refusi di "errore" inclusi nell'art. 23, c. 1, risulta utile voler rimuovere i richiami agli adempimenti già disciplinati dalla

normativa provinciale e nazionale. Ciò al fine di evitare che eventuali futuri sopraggiunte modifiche a tali disposti di rango superiore possano innescare una contrapposizione con il regolamento locale.

RISPOSTA: Il Comune, per semplificare l'applicazione del regolamento, ha deciso di eliminare i limiti acustici di facciata proposti nel regolamento. I refusi "errore" verranno eliminati e verrà eliminato anche eventuali richiami normativi.